


COMUNE DI LOIRI-PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia-Tempio

Relazione dell'organo di revisione

- sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2013*
- sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013*


Organo di revisione

Comune di LOIRI-PORTO SAN PAOLO

L'Organo di Revisione

Verbale del ~~09/05~~ 2014

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2013


L'Organo di revisione

Premesso che l'organo di revisione Dott. Enrica Gasperini, nelle riunioni in data 19 ,28 ,29 aprile e 5 maggio 2014 ha:

- esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2013;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

decide di adottare l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2013 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 del Comune di LOIRI-PORTO SAN PAOLO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 05/05/2014

Il Revisore dei Conti


Sommario

INTRODUZIONE

CONTO DEL BILANCIO

- *Verifiche preliminari*
- *Gestione finanziaria*
- *Risultati della gestione*
 - a) saldo di cassa
 - b) risultato della gestione di competenza
 - c) risultato di amministrazione
- *Analisi della gestione dei residui*
- *Analisi del conto del bilancio*
 - a) confronto tra previsioni iniziali e rendiconto
 - b) trend storico 2011/2012/2013
 - c) verifica del patto di stabilità interno
 - d) servizi per conto terzi
- *Analisi delle principali poste*
 - Titolo I - Entrate tributarie
 - Titolo II - Entrate da trasferimenti
 - Titolo III - Entrate extratributarie
 - Titolo I - Spese correnti
 - Titolo II - Spese in conto capitale
 - Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
 -
- **Organismi partecipati**
- *Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio*

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

CONCLUSIONI

Sommario

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Dott. Enrica Gasperini, revisore;

- ◆ ricevuta in data 22.04.2014 la relazione illustrativa al Conto Consuntivo anno 2013, approvato con atto di Giunta Comunale n. 34 del 18/04/2014 e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2013 completi di:

- a) conto del bilancio;
- b) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione della Giunta Comunale, al rendiconto della gestione;
 - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
 - delibera dell'organo consiliare n. 48 del 30/09/2013 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. ;
 - conto del tesoriere;
 - conto degli agenti contabili interni;
 - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009. Si evidenzia uno scostamento nelle spese correnti ed in quelle in conto capitale per €. 2,53 inferiore all'1%. Si invita comunque a verificare ed a risolvere le cause di tale discordanza tra i dati del comune ed i dati della Banca d'Italia.
 - i responsabili dei servizi non hanno segnalato la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2012.
- ◆ viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L. ;
 - ◆ visto il d.p.r. n. 194/96;
 - ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L. ;
-
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 10 del 14/02/2012;
 - ◆ visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

DATO ATTO CHE

- ◆ l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2013 ha adottato il seguente sistema di contabilità:
 - *sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative il conto del patrimonio;*
- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del T.U.E.L., avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2013.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- che l'ente nel corso del 2013 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui, determina del Responsabile del servizio finanziario n. 77 del 17/04/2014.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emesse n. 2149 reversali e n. 2840 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria non è stato effettuato;
- non sono state utilizzate , in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;
- non è stato effettuato il ricorso all'indebitamento;
- sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della loro gestione anche se per alcuni in ritardo (termine modificato con l'art.2 quater c.6 della legge 189/2008), allegando i documenti previsti, essi sono:
 - ❖ Conto della gestione dell'Economo;
 - ❖ Conto area economico-finanziaria;
 - ❖ Conto area vigilanza;
 - ❖ Conto area amministrativa;
 - ❖ Conto dell'Agente contabile per conto del Comune ,Multiservice Srl;
- Il conto del tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dal servizio finanziario.
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			496.817,51
Riscossioni	2.370.515,14	5.791.211,42	8.161.726,56
Pagamenti	1.926.447,97	5.390.026,43	7.316.474,40
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			1.342.069,67
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2011	3.392.513,47	0,00
Anno 2012	496.817,51	0,00
Anno 2013	1.342.069,67	0,00

Sarà opportuno evidenziare all'inizio dell'anno a livello extracontabile, la parte delle disponibilità liquide vincolate alle spese di investimento in quanto, non disponibili per il finanziamento di spese diverse ed in particolare di quelle correnti, monitorandone l'evoluzione. A tal proposito si invita, se ciò non fosse già stato fatto, a ricostituire immediatamente negli esatti importi i fondi vincolati in quanto, oltre ad esserci una non corretta gestione contabile, vi è il divieto assoluto di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato nell'esercizio.

Tempestività dei pagamenti

L'art. 9, comma 1, lett. a), del DL n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2011, senza nuovi o maggiori oneri, delle "opportune misure organizzative" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di "accertamento preventivo", a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa

responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;

3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle "opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;

4) lo svolgimento dell'attività di "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185 del 2008", con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del "controllo collaborativo" compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte del Collegio dei revisori).

L'Ente ha adottato le misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previste nel regolamento di contabilità.

Il Revisore invita i Responsabili di Servizio, anche attraverso opportune Conferenze di Servizi, ad accertare prima dell'impegno di spesa la compatibilità della stessa con i vincoli di bilancio e la disponibilità finanziaria alla liquidazione della stessa nei tempi previsti onde evitare di aggravare l'ente di ulteriori spese per interessi moratori ed evitare l'insorgenza di eventuali debiti fuori bilancio, che dovrebbero scaturire da situazioni straordinarie e non prevedibili e non da eventi ordinari.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 65.080,23 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	8.189.360,07
Impegni	(-)	8.254.440,30
Totale disavanzo di competenza		-65.080,23

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	5.791.211,42
Pagamenti	(-)	5.390.026,43
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	401.184,99
Residui attivi	(+)	2.398.148,65
Residui passivi	(-)	2.864.413,87
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-466.265,22
Totale disavanzo di competenza	<i>[A] - [B]</i>	-65.080,23

Il disavanzo della gestione di competenza è stato ripianato per euro 500.000,00 mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2012 esclusivamente per le spese di investimento.

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2012, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	Consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Entrate titolo I	3.213.856,20	3.671.703,94	4.745.928,69
Entrate titolo II	1.909.318,72	1.344.641,92	1.975.267,87
Entrate titolo III	621.022,28	594.492,45	618.916,20
(A) Totale titoli (I+II+III)	5.744.197,20	5.610.838,31	7.340.112,76
(B) Spese titolo I	4.839.937,31	5.209.491,03	6.653.621,78
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	259.319,17	772.375,30	298.929,04
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	644.940,72	-371.028,02	387.561,94
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	24.936,00	520.000,00	0,00
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire			
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali			
- altre entrate (specificare)			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	32.000,00	44.050,98	50.291,03
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	32.000,00	44.050,98	50.291,03
- altre entrate (specificare)			
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	637.876,72	104.921,00	337.270,91

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	Consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Entrate titolo IV	2.381.371,08	1.236.983,64	409.016,76
Entrate titolo V **	720.000,00	220.000,00	
(M) Totale titoli (IV+V)	3.101.371,08	1.456.983,64	409.016,76
(N) Spese titolo II	3.994.638,99	1.309.362,97	861.658,93
(O) differenza di parte capitale(M-N)			
(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	32.000,00	44.050,98	50.291,03
(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	920.064,00	15.000,00	500.000,00
Saldo di parte capitale (O+Q)	58.796,09	206.671,65	97.648,86

Tra le entrate da sanzioni codice della strada sono state considerate e ripartite per il prospetto di cui sopra, la somma accertata delle sanzioni ordinarie per €. 69.353,53 di competenza 2013.

L'Ente nell'esercizio 2013 ha applicato l'avanzo di amministrazione non vincolato per €. 500.000,00 risultante dal rendiconto 2012 e così dettagliato:

- €. 500.000,00 al Titolo II° per danni causati dall'alluvione

Al risultato di gestione 2013 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:

Entrate	importo	Spese	importo
Accertamenti ICI ruoli coattivi	147.188,21	Spese correnti varie e manutenzioni ordinarie	479.631,64
Accertamenti ICI anni pregressi	175.178,34	Prest. Di servizi	
Ruoli coattivi Tarsu,	97.659,22		
accertamento Tarsu anni pregressi	59.605,87		
Totale	479.631,64	Totale	479.631,64

L'organo di revisione osserva comunque che l'equilibrio corrente, come dimostrato nella tabella precedente, è raggiunto con utilizzo d'entrate di carattere eccezionale per €. 479.631,64 per finanziare anche spese di carattere permanente. Tuttavia, tali entrate, benché considerate a carattere eccezionale, si registrano continuamente negli anni.

Per assicurare l'equilibrio nel tempo occorre che il saldo positivo della citata tabella sia destinato al finanziamento di spese del titolo II per cui, per l'esercizio futuro, si suggerisce di non utilizzare entrate straordinarie per finanziare spese correnti ma di destinare le stesse esclusivamente alle spese di investimento.

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

	<i>Entrate accertate</i>	<i>Spese impegnate</i>
Per funzioni delegate dalla Regione	60.667,09	60.667,09
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	35.545,64	35.545,64
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
contri.strao.per discariche dismesse		
Per proventi alienazioni loculi cimiteriali		
Per proventi alienazione lotto terreno PIP		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni CDS ruolo esecutivo 50%	70.643,55	70.643,55
Per sanzioni amministrative CDS 50%	34.676,76	34.676,76
Per contributi in conto capitale dallo Stato		
Per contributi c/impianti		
Per mutui		
Totale	201.533,04	201.533,04

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 1.152.845,12, come risulta dai seguenti elementi:

In conto			Totale
RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			496.817,51
RISCOSSIONI	2.370.515,14	5.791.211,42	8.161.726,56
PAGAMENTI	1.926.447,97	5.390.026,43	7.316.474,40
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			1.342.069,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			1.342.069,67
RESIDUI ATTIVI	2.418.825,11	2.398.148,65	4.816.973,76
RESIDUI PASSIVI	2.141.784,44	2.864.413,87	5.006.198,31
<i>Differenza</i>			-189.224,55
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013			1.152.845,12

**Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo**

Fondi vincolati		
Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
Fondi di ammortamento		
Fondi non vincolati		1.152.845,12
Totale avanzo/disavanzo		1.152.845,12

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	8.189.360,07
Totale impegni di competenza	-	8.254.440,30
SALDO GESTIONE COMPETENZA		-65.080,23

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	3,02
Minori residui attivi riaccertati	-	111.477,86
Minori residui passivi riaccertati	+	808.498,17
SALDO GESTIONE RESIDUI		697.023,33

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-65.080,23
SALDO GESTIONE RESIDUI		697.023,33
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		500.000,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		20.902,02
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		1.152.845,12

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	2011	2012	2013
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in c/capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	819.825,01	520.902,02	1.152.845,12
TOTALE	819.825,01	520.902,02	1.152.845,12

Il revisore dei conti per il prossimo consuntivo, invita il responsabile dell'ufficio finanziario a provvedere all'esatta distinzione dell'avanzo di amministrazione, nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.187 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che lo stesso debba essere distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

In ordine all'eventuale utilizzo nel corso dell'esercizio 2014, dell'avanzo d'amministrazione si osserva quanto segue ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾:

¹ Per la composizione e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione si richiama l'art. 187 del TUEL.

L'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità:

- a. per finanziamento debiti fuori bilancio;
- b. al riequilibrio della gestione corrente;
- c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);
- d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti.

Come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 187 del Tuel, l'avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria).

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.

Nel corso dell'anno sarà opportuno monitorare le entrate iscritte in conto residui, ed in particolare i ruoli per imposte di anni pregressi; l'avanzo effettivamente utilizzabile dovrà essere determinato anche in base all'effettiva riscossione delle poste citate.

Eventuali entrate iscritte a residui (che rappresentano crediti per l'Ente) dovranno essere opportunamente rettificare da accantonamenti al fondo rischi su crediti nel caso in cui, a seguito di valutazione del grado di recuperabilità, si riscontrasse l'inesigibilità del credito, per insolvenza del debitore o per intervenuta prescrizione.

I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo. In questi casi, come indicato al punto 59 del nuovo principio contabile n. 3, l'ente dovrà provvedere all'immediato riequilibrio ricercando tutte le risorse necessarie per finanziare le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione.

- ² Si ritiene opportuno che vengano evidenziati gli eventuali crediti di dubbia esigibilità iscritti in bilancio segnalati dai responsabili dei servizi, le eventuali attività o passività potenziali latenti alla chiusura dell'esercizio: ciò al fine di costituire un eventuale vincolo all'utilizzo dell'avanzo.
E' opportuno acquisire anche una relazione dell'ufficio legale (o del responsabile del servizio) sullo stato del contenzioso e sul possibile esito delle vertenze.
- 3 Per l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione si evidenzia che per l'anno 2013 i Comuni non possono acquisire immobili ai sensi del comma 138 dell'art.1 della legge n.228/202 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.12 del D.L. 98/2011)

Analisi della gestione dei residui

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L..

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2012.

L'ente ha provveduto con determinazione del servizio finanziario n.77 del 17/04/2014 , al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 come previsto dall'art. 228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione, .

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui accertati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I, II, III	2.718.151,85	1.374.317,35	1.338.664,03	2.712.981,38	5.170,47
C/capitale Tit. IV, V	1.984.042,99	986.291,03	997.751,96	1.984.042,99	
Servizi d/terzi Tit. VI	198.620,25	9.906,76	82.409,12	92.315,88	106.304,37
Totale	4.900.815,09	2.370.515,14	2.418.825,11	4.789.340,25	111.474,84

Residui passivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui impegnati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I	1.962.337,21	1.100.247,47	589.580,59	1.689.828,06	272.509,15
C/capitale Tit. II	2.687.589,30	776.861,14	1.471.636,85	2.248.497,99	439.091,31
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi d/terzi Tit. IV	226.804,07	49.339,36	80.567,00	129.906,36	96.897,71
Totale	4.876.730,58	1.926.447,97	2.141.784,44	4.068.232,41	808.498,17

Nel conto del bilancio dell'anno 2013 risultano:

- residui attivi di parte corrente anteriori all'anno 2009 per Euro 17.251,39 di cui €.107,43 derivanti dai ruoli TARSU anno 2007 ed €.17.143,96 del 2007 derivante da L.R. 8/2004 comma 6-contr. RAS per adeguamento strumenti urbanistici ufficio di piano;

- residui attivi del titolo IV anteriori all'anno 2009 per Euro 16.500,00.

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del credito, comunque a tal riguardo, il Revisore invita i responsabili degli uffici ad effettuare una attenta ed accurata valutazione degli stessi, affinché si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio, oggetto di accertamenti.

L'ente non ha provveduto a stralciare dal conto del bilancio crediti di dubbia esigibilità inserendoli nel Conto del Patrimonio.

L'organo di revisione invita il Responsabile del Settore Lavori Pubblici a verificare che nel conto del bilancio non vi siano conservati residui passivi del titolo II, costituiti negli esercizi precedenti all'anno

2009, per i quali non è ancora iniziata la procedura di gara.

Se dovessero evidenziarsi detti residui, il Revisore invita l'amministrazione ed i responsabili a voler procedere immediatamente ad attivare le procedure di gara e per quelli per i quali è stata attivata la procedura di gara, si esorta a dare priorità alla chiusura delle opere in corso e ad individuare le eventuali economie.

L'eliminazione di residui attivi del Titolo VI (non compensativi di residui passivi del Titolo IV) è stata motivata dalle seguenti cause:

- Euro _____ per arrotondamenti
- Euro ----- per prescrizione
- Euro 33.734,72 per insussistenza

Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi precedenti	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ATTIVI							
Titolo I	107,43	24.890,79	95.854,03	249.415,52	450.009,50	2.057.355,65	2.877.632,92
di cui Tarsu	107,43	24.890,79	61.628,77	108.201,70	279.385,61	379.867,28	854.081,58
Titolo II	17.143,96		25.198,17	36.374,30	89.835,49	164.809,60	333.361,52
Titolo III		6.924,24	256.106,88	27.547,75	59.255,97	168.432,90	518.267,74
di cui Tia							
di cui per sanzioni codice		6.924,24	22.619,45	25.547,75	52.429,84	138.047,09	245.568,37
Titolo IV	16.500,00		67.500,00	559.198,08	256.489,59		899.687,67
Titolo V					98.064,29		98.064,29
Titolo VI	65.303,87		211,20	6.462,67	10.431,38	7.550,50	89.959,62
Totale	99.055,26	31.815,03	444.870,28	878.998,32	964.086,22	2.398.148,65	4.816.973,76
PASSIVI							
Titolo I	116.748,39	57.648,78	182.219,76	65.040,53	167.923,13	2.362.286,86	2.951.867,45
Titolo II	63.206,90	175.759,06	62.565,53	719.917,70	450.187,66	443.004,22	1.914.641,07
Titolo III							
Titolo IV	21.078,47	54.010,96	3.682,54	377,98	1.417,05	59.122,79	139.689,79
Totale	201.033,76	287.418,80	248.467,83	785.336,21	619.527,84	2.864.413,87	5.006.198,31

Si precisa che gli importi della Tarsu/TARES e Sanzioni CDS sono compresi dei ruoli ordinari, di quelli coattivi e accertamenti anni precedenti. Per le sanzioni CDS sono comprese le sanzioni ordinarie e quelle derivanti da ruoli esecutivi anni precedenti.

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del credito, mentre a riguardo della concreta esigibilità della singole partite ritiene necessaria una successiva verifica per i seguenti crediti:

Titolo VI°

- Rimborso spese referendum – residuo di Euro 4.661,48 del 2003;
- Straordinario dipendenti comunali anno 2004 €. 11.412,23;
- Ritenute al personale anno 2004 €. 19.263,03;
- Rimborso somme residenti all'Estero anno 2004 €. 1.446,08;
- Elezioni Regionali anno 2004 €. 201,83;
- Elezioni provinciali spese anno 2005 €. 1.838,94;
- Referendum costituzionali anno 2006 €. 10.962,13;

- Elezioni politiche anno 2006 €. 2.253,36;
- Referendum popolari anno 2007 €. 10.995,73.

Per tali residui il Revisore, in attesa dell'esito della verifica, propone di tenere cautelativamente vincolata una parte dell'avanzo d'amministrazione disponibile.

Per quanto riguarda la Tarsu si rinvia a quanto già detto nella sezione specifica Tarsu/Tares.

Relativamente ai residui attivi e passivi delle partite di giro, il Revisore esorta il responsabile ad effettuare una attenta ed accurata verifica degli stessi per una congrua valutazione del permanere di tali crediti o debiti esistendo tra gli stessi, crediti e debiti risalenti agli anni 2003/2004/2005/2006/2007.

Il Revisore inoltre invita i responsabili degli uffici ad effettuare una attenta ed accurata valutazione di tutti i residui attivi, affinché si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio, oggetto di accertamenti.

Relativamente alla consistenza dei residui passivi soprattutto del titolo II°, il Revisore esorta il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ad una attenta ed accurata valutazione degli stessi, affinché si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di spesa degli stanziamenti di bilancio, oggetto di impegno prestando particolare attenzione a quelli relativi agli anni partendo dal 2003 fino al 2008.

Il Revisore, sull'intera tematica, rileva che il monte dei residui attivi e passivi è tuttora estremamente elevato. Il Revisore deve constatare, nonostante i solleciti effettuati, la ancora incompleta attuazione dei meccanismi correttivi per rendere maggiormente efficiente la fase di riscossione. Si invita, pertanto, nuovamente l'Amministrazione Comunale ed i Responsabili di Servizio ad attivare una seria e strutturata azione tesa, già nell'immediato, a ridurre l'importo del monte residui attivi, anche nell'ottica della Gestione contabile per cassa degli Enti locali, che deve essere adottata nell'esercizio finanziario 2015, dove i residui da riportare devono essere riscadenzati nell'esercizio corrente. Analoga operazione va fatta anche per i residui passivi la cui entità finale dovrà essere riportata nel bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013

Entrate		Previsione iniziale	Rendiconto 2013	Differenza	Scostam.
Titolo I	Entrate tributarie	3.590.341,72	4.745.928,69	1.155.586,97	32 %
Titolo II	Trasferimenti	1.730.241,93	1.975.267,87	245.025,94	14 %
Titolo III	Entrate extratributarie	551.203,01	618.916,20	67.713,19	12 %
Titolo IV	Entrate da trasf. d/capitale	1.183.312,50	409.016,76	-774.295,74	-65%
Titolo V	Entrate da prestiti	1.436.049,30		-1.436.049,30	-100%
Titolo VI	Entrate da servizi per conto terzi	866.135,00	440.230,55	-425.904,45	-49%
Avanzo di amministrazione applicato			500.000,00	500.000,00	-----
Totale		9.357.283,46	8.689.360,07	-667.923,39	-7%

Spese		Previsione iniziale	Rendiconto 2013	Differenza	Scostam.
Titolo I	Spese correnti	5.423.679,40	6.653.621,78	1.229.942,38	23 %
Titolo II	Spese in conto capitale	1.332.490,71	861.658,93	- 470.831,78	-35%
Titolo III	Rimborso di prestiti	1.734.978,35	298.929,04	- 1.436.049,31	-83%
Titolo IV	Spese per servizi per conto terzi	866.135,00	440.230,55	- 425.904,45	-49%
Totale		9.357.283,46	8.254.440,30	- 1.102.843,16	-12%

Il Revisore constata che lo scostamento fra le previsioni iniziali e le risultanze del rendiconto rientra nella normale fisiologia della gestione di bilancio di un Ente locale; nel contempo si osserva che, per non privare il bilancio di significato, è necessario per il futuro, in particolare per le spese in conto capitale, che:

- a) in sede di redazione del bilancio di previsione l'Ente tenga maggiormente conto della propria effettiva capacità finanziaria, sulla base delle dinamiche dei precedenti esercizi e delle azioni concretamente attuabili;
- b) la programmazione degli interventi sia effettivamente relazionata alle possibilità concrete di finanziamento dell'Ente, combinato con la propria capacità operativa della struttura interna;
- c) lo scostamento del 14% in più dei trasferimenti è dovuto essenzialmente al trasferimento corrente dello Stato a carattere generale e dei trasferimenti regionali

Dall'esame dei valori sopra riportati si rileva, per le spese, che:

- a) le spese correnti fanno registrare un aumento del 23% rispetto alla previsione iniziale
- b) lo scostamento tra previsione e impegni per le spese in conto capitale è pari al 35% in meno rispetto alle previsioni iniziali, per questo il Revisore invita l'ente ad inserire nella programmazione solo le opere effettivamente realizzabili.

b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate		2011	2012	2013
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	3.213.856,20	3.671.703,94	4.745.928,69
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.909.318,72	1.344.641,92	1.975.267,87
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	621.022,28	594.492,45	618.916,20
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	2.381.371,08	1.236.983,64	409.016,76
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	720.000,00	220.000,00	
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/ terzi	475.631,84	571.549,97	440.230,55
Totale Entrate		9.321.200,12	7.639.371,92	8.189.360,07

Spese		2011	2012	2013
<i>Titolo II</i>	Spese correnti	4.839.937,31	5.209.491,03	6.653.621,78
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	3.994.638,99	1.309.362,97	861.658,93
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	259.319,17	772.375,30	298.929,04
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per c/ terzi	475.631,84	571.536,25	440.230,55
Totale Spese		9.569.527,31	7.862.765,55	8.254.440,30

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)	-248.327,19	-223.393,63	-65.080,23
---	--------------------	--------------------	-------------------

Avanzo di amministrazione applicato (B)	945.000,00	535.000,00	500.000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo (A) +/- (B)	696.672,81	311.606,37	434.919,77
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

c)Verifica del patto di stabilità interno 2013

L'Organo di revisione,

vista la normativa vigente in materia di Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013:

- ricorda che a partire dal 2013 sono soggetti al Patto di stabilità interno anche i comuni con più di 1.000 abitanti;
- ricorda che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, pari alla spesa corrente media degli anni 2007/2009, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata per la percentuale prevista per l'anno 2013, che per le Province è del 19,61%, per i Comuni oltre 5.000 abitanti del 15,6% e per i Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti del 12,81%, ed, inoltre, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all' art. 14, comma 2, del Dl. 78/10;
- che sono confermate anche per il 2013 le disposizioni in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti Locali;
- fa presente che la Circolare Rgs. 7 febbraio 2013, n. 5, chiarisce che il Fondo svalutazione crediti calcolato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12, e le anticipazioni ricevute dagli Enti a valere sul Fondo di rotazione ex art. 243-ter, del Tuel, non rilevano ai fini del Patto interno di stabilità;
- evidenzia che dal saldo finanziario di competenza mista devono essere escluse tutte le voci tassativamente previste dalla normativa vigente;
- sottolinea che l'art. 31, comma 23, della Legge di stabilità 2012 stabilisce che gli Enti Locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione;
- ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli Enti con più di 1.000 abitanti è tenuto a inviare entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito nell'anno 2013, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.
Inoltre in base a quanto disposto dall'art. 31, comma 19, della Legge n. 183/11, è previsto anche un monitoraggio semestrale sul rispetto del Patto di stabilità interno che deve essere comunicato in via telematica entro il 31 del mese successivo al semestre di riferimento.
In entrambi i casi di cui sopra, l'Ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno;
- in base a quanto disposto dall'art. 1, del Dl. n. 35/13, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 per estinguere i debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e per quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta di equivalente pagamento;

Ai fini di rappresentare una visione complessiva dell'andamento della gestione dell'Ente Locale nei riguardi delle norme sul Patto di stabilità, indicare se l'Ente ha rispettato o meno gli obiettivi stabiliti:

Obiettivo del saldo finanziario di competenza mista conseguito	XSI	NO
---	------------	-----------

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2013

E1	SALDO FINANZIARIO 2013		
E2	ENTRATE FINALI		8.564,00
E3	SPESE FINALI		7.651,00
E4	SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTO		913,00
E5	SALDO OBIETTIVO 2013		313,00
E6	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE		600,00

L'Organo di revisione inoltre fa presente che, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2013, sono previste, nell'anno successivo, le sanzioni previste dall'art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11.]

d) Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI		IMPEGNI	
	2012	2013	2012	2013
Ritenute previdenziali al personale	154.256,01	120.097,73	154.242,29	120.097,73
Ritenute erariali	342.417,31	253.276,69	342.417,31	253.276,69
Altre ritenute al personale c/terzi	30.108,13	30.627,91	30.108,13	30.627,91
Depositi cauzionali	5.135,00	674,79	5.135,00	674,79
Altre per servizi conto terzi	34.633,52	30.553,43	34.633,52	30.553,43
Fondi per il Servizio economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Depositi per spese contrattuali				
Totale	571.549,97	440.230,55	571.536,25	440.230,55

Le "altre per servizi conto terzi" si riferiscono a:

	2.012	2.013
spese elettorali	33.334,23	26.287,74
funzioni delegate		
cauzioni, registraz. Contratti, rimb. Somme erroneamente versate, spese postali, estinzione assegni	197,24	3.860,00
Pignoramenti		405,69
Rimborsi vari		
Totale	33.531,47	30.553,43

Analisi delle principali poste

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2013 presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2011:

	<i>Rendiconto 2011</i>	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Rendiconto 2013</i>
Categoria I - Imposte			
IMU		1.559.663,00	2.864.391,90
I.C.I.	1.500.358,08	93.025,57	147.188,21
I.C.I. ruoli coattivi	168.427,54	176.047,15	175.178,34
I.C.I. per liquid. accert. anni pregressi	320.000,00	323.549,87	118.960,99
Addizionale IRPEF	199.897,02	235.000,00	240.000,00
Addizionale sul consumo di energia elettrica	128.145,14	116.571,44	
Compartecipazione IRPEF			
Imposta di scopo			
Imposta sulla pubblicità	6.962,96	5.500,00	7.273,25
Altre imposte	2.333,04		
Totale categoria I	2.326.123,78	2.509.357,03	3.552.992,69
Categoria II - Tasse			
Tassa rifiuti solidi urbani/TARES	857.475,70	858.920,78	953.323,80
addizionale provinciale TARES			47.669,28
TOSAP	30.219,72	41.840,75	34.463,63
accertamento anni precedenti TARSU		46.900,00	59.605,87
Ruoli coattivi TARSU		51.640,71	97.659,22
ruoli suppletivi TARSU		38.044,67	
Contributo per permesso di costruire			
Altre tasse			
Totale categoria II	887.695,42	1.037.346,91	1.192.721,80
Categoria III - Tributi speciali			
Diritti sulle pubbliche affissioni	37,00		214,20
Altri tributi propri		125.000,00	
Totale categoria III	37,00	125.000,00	214,20

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi di sotto riportate :

	Previste	Accertate	Riscosse
Recupero evasione Ici	474.500,00	322.366,55	175.178,34
Recupero evasione Tarsu	167.659,22	157.265,09	93.569,46
Recupero evasione altri tributi			
Totale	642.159,22	479.631,64	268.747,80

Sono state considerate sia le entrate dovute ad accertamenti anni precedenti che i ruoli coattivi.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda le principali novità che sono state approvate nel corso del 2013 in materia di Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che:

1) l'art. 10, comma 4, lett. a), del Dl. n. 35/13, ha modificato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, precedentemente stabilito a data variabile (90 gg dall'inizio del possesso), fissandolo ora ad una data fissa, 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio;

-l'art. 1, del Dl. n. 102/13, ha definitivamente abolito la prima rata IMU 2013 con riferimento a determinate tipologie di immobili prevedendo un contributo compensativo da erogare agli enti entro il 30 settembre 2013;

-l'art. 1, del Dl. n. 133/13, ha previsto che non sia più dovuta, per l'anno 2013, la seconda rata dell'Imposta municipale propria, con riferimento a tipologie immobiliari che non corrispondono esattamente a quelli esentati dalla prima rata, prevedendo anche in questo caso un contributo compensativo del minor gettito. In deroga all'art. 175, del Tuel, i Comuni beneficiari del trasferimento compensativo sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013;

--il comma 5, del suddetto art. 1, definisce la cosiddetta "mini Imu" come differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile prevedendone il versamento a carico del contribuente, in misura pari al 40% entro il 24 gennaio 2014;

non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

Il gettito dell'imposta, come risulta dagli atti, è così riassunto:

	2013
TOTALE ACCERTAMENTI I.M.U.	2.864.391,90
TOTALE RISCOSSIONI I.M.U. IN C/COMPETENZA	1.468.096,87
TOTALE RISCOSSIONI I.C.I./IMU IN C/RESIDUI	74.642,69

TARES/TIA/TARSU

L'Organo di revisione ricorda:

-che dal 1° gennaio 2013 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni stessi;

-che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARES è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

-che la TARES deve pagarsi per anno solare sulla superficie calpestabile dell'immobile e sulla base della destinazione dello stesso;

-che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Per l'anno 2013 è stata riconosciuta la possibilità ai Comuni di determinare i costi del servizio e la Tariffa sulla base dei principi e dei criteri previsti per il prelievo sui rifiuti in vigore nell'anno 2012, fatta salva l'applicazione della maggiorazione standard. In caso di vigenza, per l'anno di 2012, di TARSU e di determinazione del costo del servizio e della Tariffa 2013 sulla base dei relativi criteri e principi, la parte di costo non coperta dai proventi derivanti dal Tassa deve essere finanziata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

-che è stata riconosciuta la possibilità, per il Comune, di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma e che la relativa copertura può essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi del Tributo, nel limite del 7% del costo del servizio;

-che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares;

In merito alla TARES, l'Organo di revisione:

Il conto economico dell'esercizio 2013 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani/TARES presente i seguenti elementi:

Ricavi:		
- da tassa	953.323,80	
- da addizionale	47.669,28	
- da raccolta differenziata		
- altri ricavi		
<i>Totale ricavi</i>		1.000.993,08
Costi:		
- raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati	961.480,87	
- raccolta differenziata		
- trasporto e smaltimento		
- altri costi	47.669,28	
<i>Totale costi</i>		1.009.150,15
Percentuale di copertura		99,19%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani è stata la seguente:

Residui attivi al 1/1/2013	1.062.494,45
Residui riscossi nel 2013	658.070,96
Residui eliminati	0,00
Residui al 31/12/2013	404.423,49

L'indice di riscossione della TARSU in conto residui è pari al 61,93%

Di questi residui sono stati considerati solo quelli derivanti dalla TASSA.

Relativamente alle entrate per ruoli suppletivi si ha:

Residui attivi al 1/1/2013	31.091,92
Residui riscossi nel 2013	13.564,24
Residui eliminati	0,00
Maggiori accertamenti	0,00
Residui al 31/12/2013	17.527,68

Relativamente alle entrate per ruoli coattivi si ha:

Residui attivi al 1/1/2013	56.817,01
Residui riscossi nel 2013	4.553,88
Residui eliminati	0,00
Maggiori accertamenti	0,00
Residui al 31/12/2013	52.263,13

Non sono presenti residui relativi alle entrate per accertamenti TARSU anni pregressi.

Relativamente a detti residui si evidenzia un po' di lentezza nelle riscossioni per cui il Revisore invita l'ente a monitorare costantemente l'incassato dei tributi al fine di evitare il sorgere di eventuali insussistenze derivanti da insolvenze, poste inesigibili e crediti sui quali è intervenuta prescrizione sollecitando, e se è il caso, mettendo anche in mora il concessionario, a porre in essere tutti gli strumenti a sua disposizione, per la riscossione anche coattiva dei tributi.

Si evidenzia altresì la necessità di potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali, con invio agli uffici interessati, anche in conformità ai nuovi obblighi imposti dalle Leggi Finanziarie 2007 e seguenti, di porre in essere atti necessari a prevenire e/o reprimere comportamenti elusivi o evasivi delle imposte e tasse comunali.

Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Accertamento	360.754,85	290.524,12	236.496,98
Riscossione (competenza)	515.163,02	290.524,12	236.496,98

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

Residui attivi al 1/1/2013	0,00
Riscossioni in c/residui anno 2013	0,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31/12/2013	0,00

Oltre agli introiti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire sono stati accertati e riscossi € 44.617,39 per introiti inerenti i provvedimenti di condono per danno ambientale ed €. 49.326,61 di proventi oneri Piano Casa accertati ed interamente riscossi nel 2013.

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:
 - anno 2010 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione

- ordinaria del patrimonio comunale);
- anno 2011 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale);
- anno 2012 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale);
- anno 2013 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale);

Tenuto conto che l'accertamento di tale particolare entrate dipende dalla richieste di costruire il cui andamento è influenzato dall'andamento del mercato immobiliare si ritiene necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell'accertamento della entrata.

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

	2011	2012	2013
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	383.035,20	118.312,20	370.469,07
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	1.414.184,12	1.201.610,29	1.492.023,77
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	102.231,19	21.934,43	85.120,93
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li			27.654,10
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	9.868,21	2.785,00	
Totale	1.909.318,72	1.344.641,92	1.975.267,87

Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni definitive ed a quelle accertate nell'anno 2012:

	Rendiconto 2012	Previsioni definitive 2013	Rendiconto 2013	Differenza
Servizi pubblici	435.229,25	523.180,95	517.497,08	5.683,87
Proventi dei beni dell'ente				
Interessi su anticip.ni e crediti	6.925,16	3.922,91	3.250,72	672,19
Utili netti delle aziende	9.636,45			
Proventi diversi	142.701,59	107.090,11	98.168,40	8.921,71
Totale entrate extratributarie	594.492,45	634.193,97	618.916,20	15.277,77

Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

In merito si osserva: Relativamente al servizio mattatoio pubblico gestito dal Consorzio Pegaso, il Revisore evidenzia una spesa per la gestione dello stesso, rispetto alla totale mancanza dei proventi. Stesso discorso per l'utilizzo degli impianti sportivi pertanto, il Revisore anche quest'anno invita l'Amministrazione a regolarizzare tramite stipule di convenzioni, i rapporti tra l'Ente, il Consorzio e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo il pagamento di un canone d'uso per garantire una percentuale di copertura dei costi di detto servizio.

Anche per quanto riguarda la copertura dei costi degli altri servizi il Revisore invita ad adeguare le entrate alle spese, in considerazione soprattutto dei tagli previsti per il 2014 per quanto concerne i trasferimenti Statali e Regionali oltre ai vincoli posti dal rispetto del Patto di Stabilità.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/92)

	2011	2012	2013
Residui rimasti da riscuotere all'1.1	68.650,54	27.540,06	17.323,11
Accertamenti	100.000,00	59.049,69	69.353,53
Riscossioni in comp. e residui	131.110,48	65.848,70	68.614,27
Residui rimasti da riscuotere al 31.12	27.540,06	17.323,11	18.065,39

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: La parte vincolata (50%) risulta destinata come segue:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Spesa Corrente	68.000,00	20.143,24	19.062,50
Spesa per investimenti	32.000,00	9.381,60	25.145,51

Oltre alle somme accertate di competenza 2013, sono state accertate anche € 141.287,10 derivanti da ruoli esecutivi annualità precedenti.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per i ruoli ordinari è stata le seguente:

Residui attivi al 1/1/2013	17.323,11
Residui riscossi nel 2013	8.791,40
Maggiori Residui	3,02
Residui al 31/12/2013	8.534,73

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per i ruoli coattivi è stata le seguente:

Residui attivi al 1/1/2013	108.264,01
Residui riscossi nel 2013	9.277,46
Residui eliminati	0,00
Maggiori Residui	0,00
Residui al 31/12/2013	98.986,55

Il Revisore invita il Responsabile del Settore ad attivarsi, vista anche la vetustà dei residui riportati e il basso grado di riscossione, sollecitando, e se è il caso mettendo in mora il concessionario ad a porre in essere tutte le azioni per il recupero anche forzoso dei crediti.

Per l'anno 2014, relativamente alle assunzioni di vigili stagionali pagati con sanzioni ordinarie del C.D.S. e con quelle iscritte a ruolo per anni precedenti, si ricorda che saranno possibili solo dopo aver appurato la detraibilità delle relative somme dal tetto di spesa del personale previsto dall'articolo unico, comma 557, della Legge 296/2006.

Risorse derivanti dai parcheggi a pagamento

Le entrate relative ai parcheggi a pagamento ammontano ad €. 128.169,10 interamente incassate.

Proventi dei beni dell'Ente

Non sono state accertate entrate nell'anno 2013.

Relativamente ai residui, si fa presente che sono state riscosse a saldo €. 38.340,74 relative ad un'anticipazione fatta negli anni passati alla Società Multiservice.

Proventi diversi

Non sono previste somme a residuo per canoni di locazione mentre le accertate ammontano ad €. 17.012,12, totalmente riscosse e riguardano il canone di affitto antenna wind. Sono previste entrate derivanti da canoni concessioni demanio marittimo per €. 1.508,40 totalmente riscosse.

Il Revisore invita l'ente a redditualizzare profittevolmente i beni, inoltre nota che ci sono residui attivi che vengono riscossi molto lentamente, per cui invita l'Ente ad accelerare l'attività di riscossione, al fine di dare certezza a questa fondamentale voce di entrata di parte corrente,
Tra i proventi a residui, sono previste €. 231.487,43 relative a somme da rimborsare da parte di Abbanoa Spa per rete mutui, accertate ma non riscosse in quanto in fase di verifica.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Classificazione delle spese correnti per intervento				
		2011	2012	2013
01 -	Personale	1.415.471,09	1.377.603,57	1.368.944,00
02 -	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	71.523,01	195.540,84	94.805,86
03 -	Prestazioni di servizi	2.533.804,34	2.883.740,66	2.828.450,44
04 -	Utilizzo di beni di terzi	13.594,22	19.800,94	15.262,86
05 -	Trasferimenti	411.346,67	362.394,23	2.061.780,06
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	228.778,59	234.630,19	202.789,90
07 -	Imposte e tasse	95.651,77	99.857,45	37.647,90
08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	69.767,62	35.923,15	43.940,76
	Fondo svalutazione crediti			
Totale spese correnti		4.839.937,31	5.209.491,03	6.653.621,78

Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2013 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 per i Comuni soggetti al patto di stabilità) della legge 296/06.

	anno 2012	anno 2013
spesa intervento 01	1.377.603,57	1.368.944,00
spese incluse nell'int.03	9.986,80	8.394,66
irap	96.374,46	37.410,62
altre spese di personale	350.038,37	
spese escluse	189.435,34	70.177,82
totale spese di personale	1.644.567,86	1.344.571,46
rapporto sp.pers/spese correnti	35,21	21,26

La percentuale di copertura delle spese di personale pari 41,26% è stata determinata consolidando le spese dell'ente con quelle della società partecipata Multiservice Srl (anno 2012) per un importo complessivo di €. 2.169.056,28, alle quali sono state rapportate le spese correnti impegnate dall'Ente, al netto delle somme dovute allo Stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

Si evidenzia che l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente non presenta una criticità obiettiva. Il Revisore invita l'Ente a mantenere un continuo e costante monitoraggio sulla spesa in materia di personale, al fine di evitare il superamento del tetto massimo di spesa previsto dal comma 557 dell'art.1 della legge finanziaria 2007.

Si precisa che nella spesa del personale così calcolata non è compresa la spesa di personale dei cantieri regionali

Relativamente alle assunzioni nei cantieri comunali, il Revisore ricorda che vi è stata la censura della Corte Costituzionale sulla legge regionale 4/2013. I lavoratori dei cantieri comunali, secondo la Consulta, non possono essere assunti a tempo determinato o in forma flessibile perchè anche sui loro contratti ricade il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Con una sentenza depositata il 10 aprile, la Corte ha cassato l'articolo 2 della legge 4 del 2013 e di conseguenza la legge 21 dell'agosto dello stesso anno che ribadiva il medesimo concetto censurato.

Secondo la Consulta, infatti, "i lavoratori impiegati nei cantieri comunali sono perfettamente assimilabili

al personale di cui si occupa la succitata norma statale di contenimento della spesa pubblica: essi non sono attinti per l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale (come sostiene, invece, la norma regionale), sicché non rientrano nelle ipotesi eccezionali d'immunità dai limiti di spesa in esame riservate alle assunzioni degli enti locali per talune specifiche finalità".

Si invita pertanto l'Ente ad operare in modo attento e scrupoloso nel pieno rispetto di quanto dettato dalla Corte Costituzionale.

Gli anni 2012 e 2013 sono stati rideterminati nel 2014 alla luce delle sentenza della Corte Costituzionale depositata il 10 aprile 2014, così come dettagliato nella determina del Responsabile del Servizio Area Finanziaria nr. 76 del 17/04/2014.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	1.314.769,03
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	47.549,97
7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	
8) IRAP	37.410,62
9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	8.394,66
10) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
11) compensi per incentivi recupero ICI	6.625,00
totale	1.414.749,28

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	10.795,48
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.059,91
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	28.422,19
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	5.839,85
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per vioalzione codice della strada	
9) incentivi per la progettazione	
10) incentivi per il recupero ICI	6.625,00
11) diritto di rogito	8.485,55
12) rimborso censimento ISTAT	1.487,84
13)spese progetto da danno ambientale	5.462,00
14) cantieri occupazionali con Fondi RAS	
TOTALE	70.177,82

La spesa per dipendenti dell'ente, che senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, sono utilizzati in strutture, organismi partecipati che fanno capo all'ente, ammonta ad euro 0,00

Adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010

Le spese a tempo determinato per l'anno 2009 sono state rideterminate con determina del responsabile del servizio finanziario n.76/2014.

Importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009 ovvero importo medio del triennio 2007-2009 €. 446.135,36 di cui il 50% ammonta ad €.223.067,68;

Spese anno 2013 €. 216.698,03.

LE SPESE SONO STATE CONSIDERATE AL NETTO DELLE DETRAZIONI DI LEGGE: VIGILI STAGIONALI, PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA E SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE.

Contrattazione integrativa

	Anno 2012	Anno 2013
Risorse stabili	42.969,42	42.969,42
Risorse variabili	69.523,81	40.132,50
Totale	112.493,23	83.101,92
Risorse escluse	52.307,89	17.600,00
Totale fondo	60.185,34	65.501,92
Percentuale sulle spese intervento 01	8,16%	6,07%

L'organo di revisione sottolinea che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato devono essere improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del d.lgs.165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo devono essere compatibili con la programmazione finanziaria del comune e con i vincoli di bilancio. L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. (art.5, comma 1 del d.lgs. 150/2009).Il Revisore ricorda inoltre che in base all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 ,nella conversione in legge della manovra finanziaria è stato aggiunto uno specifico vincolo alla contrattazione decentrata, stabilendo che per gli anni 2011-2012-2013-2014 le relative risorse (comprese quelle relative alla dirigenza) non potranno superare l'importo del 2010.

Nella seconda disposizione di tale comma, viene imposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale debba essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: ciò significa, quindi, che in caso di riduzione del personale in servizio anche la parte fissa del fondo dovrà subire una decurtazione (per esempio, se in un Comune di 20 dipendenti si verificano 2 cessazioni senza sostituzione, il nuovo fondo non potrà superare il 90 % di quello precedente).

“Fondo svalutazione crediti”

L'Organo di revisione ha verificato che il “Fondo svalutazione crediti”, non è confluito nell'Avanzo di amministrazione come quota vincolata.

A tal riguardo si invita vivamente a vincolare l'avanzo di amministrazione per una quota pari almeno al 25% dei residui del Titolo I e III ante 2010.

INTERVENTO 03 – Prestazione di servizi

In merito alle consulenze riferite all'anno 2013 si riporta l'ammontare ed il numero delle stesse per le seguenti tipologie:

Tipologia	Numero incarichi	Importo
STUDIO	zero	-
RICERCHE	zero	-
CONSULENZE	zero	-

NB: sono esclusi gli incarichi professionali di progettazione, definitiva ed esecutiva, comprensive delle specifiche attività indicate nell'art. 16, commi 3, 4 e 5 della Legge 109/1994, alla direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici nonché le collaborazioni coordinate e continuative (o “a progetto”)⁴.

Spese di rappresentanza

Nell'ambito del generale fine di porre un freno alla spesa improduttiva il Legislatore è intervenuto per ridurre le c.d. spese di rappresentanza. In particolare l'art. 16, comma 26, del DL n. 138/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/11, ha previsto che le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo degli Enti Locali devono essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto (Schema tipo approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto 23 gennaio 2011 - pubblicato nella G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) allegato al rendiconto di cui all'art. 227, del Tuel. Il prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente Locale.

La compilazione del prospetto è a cura del Segretario dell'Ente e del Responsabile dei “Servizi Finanziari” e dagli stessi firmato insieme all'Organo di revisione economico-finanziario.

Il Ministero dell'interno, ai fini della elencazione delle spese di cui al citato art. 16, ha richiamato, traendoli dal consolidato orientamento della giurisprudenza e da quanto specificato nella Delibera 25 novembre 2009, n. 428, della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, i seguenti principi e criteri generali:

- “stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini”.

⁴ Vedi Delibera Sezioni Riunite in sede di controllo, Adunanza del 15 febbraio 2005, “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge 30/12/2004, n° 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art.1, commi 11 e 42), nonché la Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Toscana n° 06/2005 di data 11 maggio 2005

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL'ENTE NELL'ANNO 2013 ⁽⁵⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro, impegno competenza)
acquisto Targa	commemorazione visita pastorale Vescovo	100,00
acquisto 3 piatti decorativi in cera sarda	dono in occasione scambio culturale con Ungheria	154,99
acquisto targa	dono al Parroco per conclusioni attività sacerdotale	60,00
telegramma	messaggio di cordoglio dell'Amm.ne per scomparsa fratello di un dipendente	6,75
acquisto pergamena	anniversario fondazione del Coro di Loiri	37,30
Totale delle spese sostenute		359,04

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2013, ammonta ad euro 202.789,90.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni, rilasciate dall'Ente ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L., ammontano ad euro 0,00.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate	
			in cifre	in %

⁵ Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

1.332.490,71	1.725.651,77	861.658,93	-863.992,84	-50,06%
--------------	--------------	------------	-------------	---------

Le poste più significative che hanno determinato lo scostamento sono:

1. Finanziamento RAS progetto Rio Scala Mala €. 600.000,00;
2. Interventi patr, comunale per danni da eventi calamitosi €. 175.168,78;;
3. Manutenzioni idrico-fognarie €. 33.424,53;
4. Manutenzione straord. Condotta idrica Loiri €. 27.187,32;

Tali spese sono state così finanziate:

Mezzi propri:			
- avanzo d'amministrazione	500.000,00		
- proventi CDS	50.291,03		
- alienazione di beni	17.862,50		
-			
<i>Totale</i>		568.153,53	
Mezzi di terzi:			
- mutui			
- prestiti obbligazionari			
- contributi comunitari			
- contributi statali			
- contributi regionali	35.545,64		
- contributi di altri	355.608,62		
<i>Totale</i>		391.154,26	
Totale risorse			959.307,79
Impieghi al titolo II della spesa			861.658,93
differenza			97.648,86

Considerato il forte scostamento tra previsione e impegni per le spese in conto capitale il Revisore invita l'ente per il prossimo Bilancio ad inserire nella programmazione solo le opere effettivamente realizzabili.

Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2011, 2012,2013 sulle entrate correnti:

2011	2012	2013
4,51	3,90	3,53

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013
Residuo debito	4.505.096,52	4.965.777,35	4.413.402,04
Nuovi prestiti	720.000,00	220.000,00	
Prestiti rimborsati	259.319,17	293.501,24	298.929,04
Estinzioni anticipate		478.874,07	
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	4.965.777,35	4.413.402,04	4.114.473,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013
Oneri finanziari	228.778,59	234.630,19	202.789,90
Quota capitale	259.319,17	293.501,24	298.929,04
Totale fine anno	488.097,76	528.131,43	501.718,94

L'Ente nel 2013 non ha destinato risorse derivanti da indebitamento

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L'Ente non ha in corso nell'anno 2013, contratti di finanza derivata.

CONTRATTI DI LEASING

L'ente non ha in corso al 31/12/2013 contratti di locazione finanziaria.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

L'ente non ha provveduto nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
0,00	69.537,04	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio.

Per il futuro, il Revisore esorta i Responsabili degli uffici a rispettare le procedure di impegno previste dalla normativa, onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio e ricorda che nel caso di delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), nelle stesse dovranno

sempre essere riportate specifiche motivazioni in ordine all'accertamento ed alla dimostrazione dell'utilità ed arricchimento dell'Ente.

Rapporti con organismi partecipati

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

L'Ente ha provveduto a richiedere la situazione dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2013, con le società partecipate ai sensi dell'art. 6 del d.l. 95/2012.

Le società alle quali è stata richiesta detta certificazione sono :

1. Abbanoa Spa ;
2. Multiservice Srl;
3. I & G Gallura;
4. STL Gallura;

Ad oggi risultano pervenute le seguenti comunicazioni:

1. Multiservice Srl- Conciliazione dati
2. I & G Gallura - discordanza in fase di accertamento e conciliazione

Per il 2012, le società che hanno risposto sono :

1. Abbanoa Spa ;
2. Multiservice Srl;
3. I & G Gallura.

Dall'analisi delle loro dichiarazioni , confrontate con quelle dell'Ente risulta :

3. Abbanoa - discordanza in fase di accertamento e conciliazione;
4. I & G Gallura - discordanza in fase di accertamento e conciliazione;
5. Multiservice Srl- conciliazione dati.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

1. Nel corso dell'esercizio 2013, l'Ente ha conservato in capo alla società municipalizzata "Multiservice Srl", la raccolta e trasporto RR.SS.UU , gestione parcheggio a pagamento, gestione servizio tributi, pulizia edifici comunali.

2. L'ente ha impegnato a favore degli organismi partecipati nel corso dell'anno 2013 le seguenti risorse:

	Importo	Fonte di finanziamento		Società
		Titolo I	Titolo II	
Per acquisizione di beni e servizi	774.266,00	774.266,00		Multiservice Srl
Per trasferimenti in conto esercizio	0,00	0,00		S.T.L.Gallura
	5.500,00	5.500,00		Autorità d'Ambito
	75.000,00	75.000,00		Area Marina Protetta
	5.165,00	5.165,00		Consorzio "Pegaso"
	0,00	0,00		I & G Gallura

Per trasferimenti in conto impianti				
Per concessione di crediti				
Per copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni				
Per aumenti di capitale non per perdite				
Per aumenti di capitale per perdite				
Anticipazione fondi da restituire				
Spese di liquidazione volontaria	0,00	0,00		S.T.L.Gallura

Il Revisore invita nuovamente l'Amministrazione a verificare che vi siano tutti i contratti inerenti ogni tipo di affidamento dei servizi alla Multiservice ed in caso contrario, a regolarizzare immediatamente tramite regolamenti, stipule di contratti e/o atti concessori.

Si ricorda altresì che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n.2316 del 22.04.2004, V Sez., ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia, la quale ha espresso l'avviso che, in merito alle condizioni in presenza delle quali è possibile per la pubblica amministrazione ricorrere all'affidamento "in house", in deroga alle disposizioni di matrice comunitaria, e cioè, l'amministrazione deve esercitare sulla società controllata un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che, in concreto, costituisce parte della stessa amministrazione, con la quale deve trovarsi in una condizione di dipendenza finanziaria ed organizzativa.

L'Organo di revisore invita l'Amministrazione comunale ed i responsabili ad assolvere con attenzione e scrupolosità, nel corso dell'anno 2014, agli obblighi previsti dall'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n° 138 – convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n° 148 – relativi alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ed alla trasmissione all'Autorità per il mercato e la concorrenza di idonea deliberazione con le circostanziate motivazioni rispetto all'eventuale esclusione di taluni servizi pubblici dal processo di liberalizzazione.

L'Organo di revisione invita altresì alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi in capo ai soggetti societari partecipati/controllati:

- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure selettive atte ad assicurare trasparenza nelle assunzioni di unità lavorative e nella definizione del relativo trattamento economico, con applicazione dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.L. 39 marzo 2001, n° 165 [vincolo già introdotto con l'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n° 133];
- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure comparative atte ad assicurare trasparenza nel conferimento di incarichi di collaborazione, studi e consulenze [vincolo già introdotto con l'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n° 133];
- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure atte a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto di beni e di servizi e per appalti di lavoro;
- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure atte a garantire il recepimento delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 163, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei pagamenti (tracciabilità dei flussi finanziari) correlati a commesse per lavori, prestazione di servizi ed acquisti di beni.

Ricorda altresì che ai sensi dell'art. 8 del D.L.98/2011, in funzione della trasparenza per le società a partecipazione pubblica, fa obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco delle società comunque partecipate.

L'Ente non ha proceduto nell'esercizio 2013 ad ampliamento dell'oggetto di contratti di servizio.

Le società in house e quelle controllate ai sensi dell'art.2359 del codice civile nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e presentato in comune al 31/12/2011 presentavano la seguente situazione:

E' stato certificato dall'Amministratore Unico della Multiservice Srl in data 29/04/2014 il rispetto:

- dell'art.1, commi 725,726,727 e728 della legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);
- dell'art.1, comma 729 della legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o indiretta);
- delle prescrizioni di cui all'art. 3-bis, comma 6 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 in tema di acquisto di beni e servizi, reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, nonché i limiti relativi al personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Invito dell'Organo di revisione:

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17/12/2012, n. 22, invita l'ente a verificare la conformità degli affidamenti alla disciplina europea ed in caso di non conformità ad adeguare gli stessi redigendo apposita relazione da deliberare e pubblicare sul sito internet dell'ente che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, con indicazione delle compensazioni economiche se previste.

Il Revisore invia l'amministrazione ad adottare la delibera di ricognizione di cui all'art. 3 co.27 l. 24 dicembre 2007, n. 244 tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di partecipazioni.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art.9 della legge 3/8/2009, n.102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche se non con atto di Giunta.Tali misure sono state previste nel Regolamento di Contabilità.

Il risultato delle analisi dovrà essere illustrato in un rapporto che dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'ente.

Si invita L'Ente ad adempiere immediatamente nel rispetto della normativa vigente ricordando che il rapporto dovrà essere allegato alla relazione da trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.1, commi 166 e 170 della legge 266/2005)

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Dai dati risultanti dal rendiconto 2013, l'ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno in data 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.

Il mancato rispetto di tali parametri è causato da :

- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione anche se alcuni di essi dopo il 30/01, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 :

Tesoriere	Banco di Sardegna;
Economo	Giulietta Fideli;
Uff.Anagrafe	Giuliana Orecchioni/Giovanna Maria Carta/Monica Giagheddu;
Uff. P.M.	Varrucciu/Consolino/Mancini/Seazzu/Amadori/Marras.
Consegnatario di Beni	Rosalba Di Garbo;

Considerato che il termine previsto dalla legge per il deposito dei conti è il 30/01, il Revisore esorta gli agenti contabili per il prossimo anno a rispettare il predetto termine.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	2011	2012	2013
<i>Proventi della gestione</i>	6.484.818,67	5.594.276,70	7.336.862,04
<i>Costi della gestione</i>	4.541.391,10	4.938.937,69	6.406.891,12
Risultato della gestione	1.943.427,57	655.339,01	929.970,92
<i>Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate</i>		9.636,45	
Risultato della gestione operativa	1.943.427,57	664.975,46	929.970,92
<i>Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	6.484.818,67	-227.705,03	-199.539,18
<i>Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	4.541.391,10	-116.661,40	213.991,26
Risultato economico di esercizio	12.969.637,34	320.609,03	944.423,00

L'organo di revisione, come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali ed al punto 10 del principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento non sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, comma 7, del T.U.E.L. e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d'ammortamento non sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili.

Per un'analisi corretta e più significativa dei risultati economici è consigliabile la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo, come indicato dall'articolo 229 comma 8 del d.lgs. 267/00 e dal punto 73 del nuovo principio contabile n. 3.

I dati economici devono necessariamente essere supportati anche da un'analisi dei dati nel tempo e confrontati con i risultati raggiunti da altri enti similari..

Per il futuro il Revisore invita ad una più corretta e precisa predisposizione e compilazione dei suddetti prospetti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione.

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2013 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

Attivo	31/12/2012	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2013
Immobilizzazioni immateriali	408.609,91			408.609,91
Immobilizzazioni materiali	20.391.961,78			20.391.961,78
Immobilizzazioni finanziarie	20.000,00			20.000,00
Totale immobilizzazioni	20.820.571,69			20.820.571,69
Rimanenze	128.157,68			128.157,68
Crediti	4.914.231,10	34.194,51	-111.474,84	4.836.950,77
Altre attività finanziarie				
Disponibilità liquide	496.817,51	845.252,16		1.342.069,67
Totale attivo circolante	5.539.206,29	879.446,67	-111.474,84	6.307.178,12
Ratei e risconti	20.684,35			20.684,35
Totale dell'attivo	26.380.462,33	879.446,67	-111.474,84	27.148.434,16
Conti d'ordine	2.687.589,30	-333.856,92	-439.091,31	1.914.641,07
Passivo				
Patrimonio netto	15.246.097,35	-484.601,37	257.932,02	15.019.428,00
Conferimenti	4.508.931,41	391.154,26		4.900.085,67
Debiti di finanziamento	4.413.402,04	-298.929,04		4.114.473,00
Debiti di funzionamento	1.781.694,41	1.325.788,97	-114.100,25	2.993.383,13
Debiti per anticipazione di cassa				
Altri debiti	189.336,29	9.783,43	-96.897,71	102.222,01
Totale debiti	6.384.432,74	1.036.643,36	-210.997,96	7.210.078,14
Ratei e risconti	241.000,83			241.000,83
Totale del passivo	26.380.462,33	943.196,25	46.934,06	27.370.592,64
Conti d'ordine	2.687.589,30	-333.856,92	-439.091,31	1.914.641,07

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio non sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3.

L'ente *non si è dotato* di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: *non esistono* rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Il Conto del patrimonio è stato redatto sulla base di inventari parziali predisposti nell'anno ed in parte integrati con elementi risultanti dalla contabilità finanziaria.

Il Revisore a tal proposito, invita gli uffici preposti ad attivarsi tempestivamente, così come più volte suggerito ed evidenziato, per sanare quanto rilevato, in modo da avere una reale rappresentazione del Patrimonio dell'Ente con una corretta tenuta del Conto del Patrimonio.

B II Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2013 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali (e dei crediti di dubbia esigibilità se conservati nel conto del bilancio).

Risulta rilevato il credito verso l'Erario per iva

B IV Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2013 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

C. I. Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31.12.2013 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);
- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo III della spesa.

C.II Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31.12.2013 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.

C.III Debiti per IVA

Non è stato rilevato in debito verso l'Erario per IVA.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31.12.2013 non corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.2013 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte corrente nel prospetto di conciliazione.

Piano triennale di contenimento delle spese

L'ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato con atto di G.C. n. 52 del 16/05/2013 ,il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nel piano dovranno essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il piano triennale dovrà essere reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

La relazione annuale dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si invita ad adempiere..

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che nella relazione sono evidenziate, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

La relazione illustrativa della Giunta dovrebbe assolvere la funzione di spiegare i dati finanziari, economici, patrimoniali e di servizio ai consiglieri e ai cittadini. Sarebbe pertanto opportuno esporre nella stessa:

- i servizi gestiti nell'esercizio e gli aspetti quali-quantitativi degli stessi con indicazione degli scostamenti fra standard prefissati e quelli erogati;
- i criteri di valutazione dei valori, l'evoluzione storica delle risorse e degli impieghi;
- l'analisi della composizione e dell'utilizzo del patrimonio permanente;
- indicatori demografici, sociali, produttivi, ambientali e urbanistici idonei a rappresentare lo stato della realtà comunale.
- il grado di raggiungimento degli obiettivi raggiunti.
- i risultati conseguiti in materia di semplificazione delle procedure, tempi dei procedimenti, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Monitoraggio opere pubbliche

Il Revisore raccomanda il puntuale e costante monitoraggio delle opere pubbliche, anche al fine di una agevole identificazione e valorizzazione del patrimonio.

Avanzo di Amministrazione

Il Revisore oltre quanto già detto nel corpo della relazione, consiglia di non utilizzare l'avanzo di amministrazione prima dell'effettivo realizzo e di accantonarne una percentuale del 20% circa per poter far fronte nel corso dell'anno, ad eventuali esigenze di carattere straordinario.

Disponibilità Liquide

E' opportuno evidenziare la parte delle disponibilità liquide vincolate alle spese per investimento in quanto non disponibili per il finanziamento di spese diverse, ed in particolare di quelle correnti e monitorarne l'evoluzione.

E' auspicabile che la regolarizzazione delle reversali correlate agli incassi entro il 31.12 ed in particolare per quanto attiene alle riscossioni Equitalia Spa, previa intesa con il Tesoriere, avvenga entro il termine dell'esercizio, in quanto la mancata evidenza nell'anno determina la formazione di residui attivi in realtà già riscossi, (con effetto tra l'altro sul parametro numero 2 del certificato al Conto Consuntivo).

Residui Attivi e Passivi e programmazione delle disponibilità di cassa

Oltre quanto già detto nel corpo della relazione si rileva la necessità di:

- monitorare l'avanzamento della spesa per investimenti (ed in particolare quella per opere pubbliche), con la predisposizione di un piano di tesoreria che evidenzi le uscite previste per stati di avanzamento lavori (SAL), da rendere compatibile con le disposizioni di cassa dell'Ente;
- porre in essere tutte le opportune azioni (ivi compresi solleciti formali) affinché la Regione dia corso ai pagamenti dovuti;
- verificare le procedure tese all'incasso dei residui attivi pregressi di parte corrente (TARSU, sanzioni CDS, ecc), coinvolgendo se del caso il Concessionario della Riscossione, Equitalia Sardegna Spa;
- Realizzare tendenzialmente economie di spesa corrente tali da garantire un adeguato avanzo di bilancio di parte corrente;
- Impegnare l'avanzo di amministrazione, ovvero procedere al pagamento delle spese con questo finanziate , compatibilmente con le disponibilità di cassa (anche in funzione delle esigenze di tesoreria, come sopra programmate), nonché prudenzialmente attendere il realizzo (incasso) dei residui attivi in conto capitale relativi ai contributi e trasferimenti della RAS , per opere pubbliche varie.

Riguardo al sistema informativo contabile

L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 della legge 296/06, integrato dal comma 1, dell'art.76 della legge 133/08;
- spese per incarichi di collaborazione (art.46 legge 133/08);

Debiti fuori bilancio

Il Revisore raccomanda l'Ente di attenersi scrupolosamente al dettato dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che obbliga l'Ente alla trasmissione degli eventuali futuri atti inerenti i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni alla competente procura della Corte dei Conti e comunque per il futuro, si invitano i Responsabili degli uffici a rispettare le procedure di impegno previste dalla normativa, onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio.

Aggiornamento Inventario

Il Revisore, relativamente al mancato aggiornamento degli inventari, esorta nuovamente l'Ente ad attivarsi tempestivamente per la redazione dei documenti obbligatori, prescritti per legge per poter avere una esatta rappresentazione del patrimonio dell'Ente.

Beni dell'Ente

In ossequio a quanto disposto dall'ultima finanziaria in materia di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente, il Revisore raccomanda l'Amministrazione di provvedere alla regolamentazione dell'utilizzo di tali beni, (regolamenti, stipule di contratti e/o atti concessori), anche al fine di rendere economicamente produttivi gli stessi.

Visto di compatibilità monetaria

Il Revisore ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dall' art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, è stato previsto oltre al visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria a cura del responsabile finanziario, al visto di regolarità tecnica a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa, anche il Il Revisore ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dall' art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, è stato previsto oltre al visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria a cura del responsabile finanziario, al visto di regolarità tecnica a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa, anche il visto di compatibilità monetaria a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa e che, a questo punto, influenzerà l'esecuzione della spesa in quanto se non è possibile dare parere positivo alla compatibilità monetaria, allora non si procederà ad effettuare concretamente la spesa. Si invitano pertanto tutti i responsabili ad applicare la succitata normativa onde evitare in caso contrario, responsabilità d varia natura.

Gestione Associata

L'art. 14, c.25 a 31 del D.L. 78/2010 sancisce l'obbligatorietà, nel prossimo futuro ,dell'esercizio in forma associata attraverso convenzioni o unioni delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni. Tale norma prevede che gli Enti non potranno svolgere singolarmente una funzione fondamentale il cui esercizio è stato demandato a una forma associata. Inoltre, una stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associata.

Spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali ecc.).

Per le stesse ,l'organo di revisione suggerisce di effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

Limiti assunzione personale e piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

Il Revisore sottolinea che la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Sardegna pone un severo monito di prudenza alle deroghe regionali in materia di assunzione del personale a tempo determinato ed indeterminato, invitando al rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, commi 557/562 della legge 296/2006 e successive modifiche, per le assunzioni a tempo indeterminato e dall'art. 9, comma 28 del D.L.

78/2010 per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato.

Si ricorda che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 è stato oggetto diretto dell'accertamento della sentenza della Corte Costituzionale n.212/2012, la quale ne ha ritenuto la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica non derogabile dalla Legge Regionale.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 8 , della L.R. n. 16/2011, in materia di assunzione di personale proveniente dai Centri servizi per il lavoro (CSL e dai Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), affermandone il contrasto con le previsioni dell'art.117 della Costituzione.

La Corte dei Conti, nelle varie deliberazioni ha sottolineato che per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo indeterminato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale, sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale.

Per quanto sopra, si indicano le ultime deliberazioni della Corte dei Conti della Sezione del controllo per la Regione Sardegna nn. 3/4/9/2013.

Pertanto il Revisore esorta l'Amministrazione ed i Responsabili di competenza ad uniformarsi al dettato della menzionata Corte dei Conti.

Si ricorda inoltre che la legge di stabilità 2013 limita ulteriormente la possibilità di conferire incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione è contenuta nel comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 e ha un carattere permanente, infatti è dettata come modifica all'articolo 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001.

Essa si aggiunge ai vincoli procedurali e al tetto alla spesa introdotti dalla legislazione degli ultimi anni.

L'ambito di applicazione della disposizione è assai ampio: sono esclusi unicamente gli incarichi cosiddetti professionali, cioè quelli conferiti ai sensi del dlgs n. 163/2006, cioè il Testo unico sugli appalti.

Ricordiamo che i principali incarichi professionali sono la rappresentanza in giudizio per gli avvocati e gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc. per i lavori pubblici, nonché la progettazione di strumenti urbanistici.

Si intendono quindi compresi nell'ambito di applicazione della disposizione sia le collaborazioni coordinate e continuative sia gli incarichi di collaborazione occasionale sia gli incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Il rinnovo degli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche è seccamente vietato.

Il secondo precetto dettato dal legislatore è l'imposizione di drastici limiti alla possibilità di prorogare questi incarichi. In primo luogo, viene previsto che ciò sia possibile solamente in presenza di circostanze eccezionali. E cioè il progetto o l'obiettivo per il cui raggiungimento l'incarico è stato conferito non è stato raggiunto e ciò non deve essere in alcun modo imputabile al collaboratore.

L'innovazione di maggiore rilievo è la seguente: la proroga è consentita «ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

Il che vuol dire in particolare che: l'incarico deve essere compreso nella programmazione adottata dall'ente, occorre dimostrare che non vi sono nell'ente risorse professionali in grado di svolgere quella attività, il collaboratore deve essere di norma in possesso della laurea, si deve garantire un'adeguata pubblicità preventiva alla volontà dell'ente di conferire incarichi, il compenso deve essere fissato sulla base di criteri oggettivi, l'incarico deve riguardare attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie, il conferimento deve essere pubblicato sul sito internet, nel caso di compensi superiori a 5 mila euro occorre dare informazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e occorre dare comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.

Si invita l'Amministrazione ad uno scrupoloso rispetto della norma succitata.

Il Revisore inoltre ricorda che l'art. 48 comma 1 del D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" dispone che le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche.

Detti piani hanno durata triennale.

Si invita l'Ente al rispetto della norma menzionata.

Si invita l'Ente al rispetto della norma menzionata.

Si invita l'Ente al rispetto della norma menzionata.

Si invita l'Ente al rispetto della norma menzionata.

Si invita l'Ente al rispetto della norma menzionata.

Spese di Personale a Tempo determinato

Il Revisore ricorda che in base a quanto disposto dall'art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183), il ricorso ad assunzioni di lavoro flessibile, dal 1° gennaio 2012, è possibile solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009 (collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni a tempo determinato anche in applicazione degli artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, il ricorso al lavoro accessorio e a contratti di somministrazione di manodopera, assunzioni con contratti di formazione e lavoro, ecc.).

Nel caso in cui nel 2009 gli enti locali non abbiano sostenuto alcuna spesa per prestazioni di personale "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" potranno assumere nel limite del 50% della spesa sostenuta prendendo a riferimento quella media sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio 2007-2009.

(Il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 dispone che " E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42").

(La percentuale dell'incidenza della spesa di personale è stata elevata al 50% con l'art.28, comma 11 quater del d.l.201/2011).

(La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11, ha chiarito le modalità di calcolo per il consolidamento delle spese di personale delle società partecipate ai fini dell'incidenza percentuale sulle spese correnti).

(Il comma 557 ter dell'art.1 della legge 296/2006, dispone che in caso di mancato rispetto della riduzione di spese di personale è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione).

Regole per le società partecipate.

Le principali novità per le società partecipate dagli Enti Locali sono state introdotte dalle manovre finanziarie di fine anno (Legge di stabilità 2014 e Decreto milleproroghe).

Le disposizioni contenute nei provvedimenti approvati alla fine del 2013 segnano un deciso cambiamento da parte del legislatore delle modalità con cui si intende affrontare le numerose criticità legate alle società locali, aziende speciali ed istituzioni.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 - Suppl. Ordinario n. 87/L ed è entrata in vigore l'01/01/2014.

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. "Milleproroghe") è stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2013 - Serie Generale ed è entrato in vigore il 31/12/2013; assume particolare rilevanza l'art. 13 "Termini in materia di servizi pubblici locali". I commi dell'art. 1 che interessano sono quelli compresi fra il 550 ed il 569 e riguardano le seguenti tematiche:

1. Modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati

I commi da 550 a 552 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevedono che qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d'esercizio o un saldo finanziario negativo [1], gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.

Per le sole società che svolgono SPL a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, si dovrà invece fare riferimento alla differenza tra valore e costi della produzione, così come definiti dall'art. 2425 del Codice Civile, evitando quindi di prendere in considerazione il risultato della gestione finanziaria, della gestione straordinaria e le imposte. In questo modo il legislatore ha voluto favorire questa particolare tipologia di società, caratterizzata dalla presenza di oneri finanziari, spesso di importo rilevante, dovuti al ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall'anno 2015, quindi con riferimento al risultato d'esercizio o al saldo finanziario dell'esercizio 2014. Inoltre, è previsto un meccanismo di accantonamento graduale per il triennio 2015- 2017; quindi la previsione andrà a pieno regime solo a partire dal 2018. In particolare:

a) se l'organismo partecipato ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, l'ente partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione:

- nel 2015 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2014 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25%;
- nel 2016 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2015 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 50%
- nel 2017 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2016 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 75%.

Tuttavia, se il risultato d'esercizio è peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento dovrà essere effettuato secondo le modalità sotto indicate.

b) se l'organismo partecipato ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio positivo, l'ente partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione:

- nel 2015 una somma pari al 25% del risultato negativo conseguito nel 2014;
- nel 2016 una somma pari al 50% del risultato negativo conseguito nel 2015;
- nel 2017 una somma pari al 75% del risultato negativo conseguito nel 2016 [2].

2. Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Il comma 553 rappresenta una decisa inversione di marcia anche sul tema della partecipazione delle società pubbliche al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità. Rispetto al testo dell'originario disegno di Legge di Stabilità, che prevedeva un contributo da parte delle società soprattutto in termini di riduzione del loro livello d'indebitamento, la norma oggi vigente prevede più semplicemente che dall'esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza.

Per i SPL saranno individuati appositi parametri standard dei costi e dei rendimenti, mentre per i servizi strumentali occorrerà confrontarsi con i prezzi di mercato. Per tale ultima ragione, in futuro, le società strumentali non potranno più esimersi dal verificare preventivamente se i prezzi praticati agli enti soci sono più competitivi rispetto a quelli di mercato; tale circostanza, nella maggior parte dei casi, dovrebbe comunque sussistere, poiché queste società, in genere, non hanno come finalità principale quella del lucro, ma perseguono finalità pubbliche, attraverso l'erogazione di prestazioni agli enti soci e l'ottenimento di corrispettivi sufficienti a coprire i soli costi di gestione.

3. Limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistemica

Il comma 554 prevede che a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali sono obbligate a deliberare una riduzione del 30% del compenso previsto per i componenti dell'organo amministrativo nel caso in cui siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- che tali società siano titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici dai quali si origina una quota superiore all'80% del loro valore della produzione;
- che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo.

Il riferimento alla titolarità di affidamenti diretti dai quali l'organismo partecipato consegue più dell'80% del valore della produzione fa ritenere che questa norma sia di fatto riferibile ai c.d. "organismi strumentali", cioè a quei soggetti dediti prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli Enti locali soci o allo svolgimento esternalizzato

di funzioni amministrative di competenza di questi ultimi. La norma non sembra invece applicabile né alle società che svolgono SPL a rilevanza economica, né a quelle che svolgono altre attività d'interesse pubblico, giacché entrambe tali tipologie di società conseguono la maggior parte del valore della produzione attraverso la prestazione dei servizi agli utenti o comunque a soggetti terzi rispetto ai propri soci pubblici.

Il successivo comma 555 contribuisce a confermare che la limitazione sopra prevista interessi solo agli organismi strumentali, in quanto si prevede che, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi dalle società che svolgono SPL, sono posti in liquidazione entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all'ultimo esercizio [3]. Il mancato avvio della procedura di liquidazione determinerà la nullità di tutti gli atti di gestione assunti e la responsabilità erariale dei soci.

La decorrenza del suddetto obbligo a partire dall'esercizio 2017 evidenzia chiaramente come il legislatore intenda prendere tempo in materia di società strumentali, anche per i rischi connessi al loro scioglimento ed alla messa in liquidazione, fra cui spiccano quelli relativi alla potenziale perdita di numerosi posti di lavoro in una situazione economico-finanziaria generale caratterizzata da un forte tasso di disoccupazione, che potrebbe quindi acuire i conflitti sociali (e di cui se ne è già avuto un primo assaggio in occasione delle decisioni che molte Amministrazioni sono state chiamate ad adottare entro la fine del 2013 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 – oggi in massima parte abrogato – che imponeva la privatizzazione o lo scioglimento delle società strumentali).

4. Modifiche alla normativa di riferimento del TPL

Il comma 556 della Legge di Stabilità 2014 ha modificato l'art. 18 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 422/1997 (c.d. "Decreto Burlando"), relativo al conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, prevedendo che le società che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 03/12/2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata alla data dell'01/01/2014.

Tale esclusione che si applica anche alle società controllanti, collegate e controllate dalle precedenti, mentre non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale. Quest'ultima previsione dovrebbe quindi consentire alle società che, ad oggi, sono ancora affidatarie dirette del servizio di poter partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indetta per l'affidamento ad evidenza pubblica dello stesso.

5. Modifica dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale

Un'altra importante modifica introdotta dalla recente Legge di Stabilità è la sostituzione totale del comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008, relativo all'estensione alle società pubbliche:

- dei divieti e delle limitazioni all'assunzione del personale previste per le Amministrazioni controllanti, delle politiche per il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze;
- dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

Il nuovo comma 2-bis, in estrema sintesi, prevede le seguenti novità:

1. è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, essendo stato previsto che la stessa trovi applicazione anche alle aziende speciali ed alle istituzioni;
2. è stata prevista l'estensione al personale degli organismi partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria;
3. è stato eliminato l'automatismo che prevedeva l'estensione alle società che gestiscono SPL a rilevanza economica delle limitazioni imposte alle Amministrazioni controllanti, in modo così da tenere conto delle specifiche esigenze di tali realtà;
4. le Amministrazioni controllanti sono state maggiormente responsabilizzate nel definire le linee guida in materia di politiche del personale per gli organismi partecipati.

In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 prevede che le disposizioni che stabiliscono a carico delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 dei divieti o delle limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'Amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara (in passato la norma faceva riferimento solo a quelle affidatarie dirette di SPL senza gara), ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT [4].

A tali organismi partecipati si applicano anche le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive Amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della normativa vigente in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto d'indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente all'01/01/2014.

Le società che gestiscono SPL a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal comma 2-bis; per queste società, l'Ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, dovrà stabilire le modalità e l'applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti.

E' stato inoltre previsto che gli Enti locali possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo di cui al comma 2-bis le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, per l'infanzia, culturali e alla persona, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. L'esclusione può essere prevista anche per gli organismi che gestiscono la farmacie.

La possibilità per gli Enti locali di definire con propri atti d'indirizzo le modalità di applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa per il personale delle società che gestiscono SPL a rilevanza economica e delle aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, per l'infanzia, culturali e alla persona, nonché le farmacie, deve comune tenere conto dei limiti previsti all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008:

- divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti [5];

- possibilità di effettuare assunzioni entro il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente [6].

6. Modifiche all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 in materia di SPL a rilevanza economica

Il comma 559 della Legge di Stabilità 2014 ha abrogato il comma 5 e modificato il comma 6 dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011. Si tratta di un intervento volto a eliminare/modificare previsioni normative che riguardavano le società affidatarie "in house" di SPL a rilevanza economica e che non risultavano più coerenti con il nuovo testo dell'art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008.

In particolare, le norme abrogate prevedevano l'estensione dei vincoli del Patto di Stabilità alle suddette società, nonché l'estensione automatica alle medesime dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni imposte alle Amministrazioni controllanti in materia di assunzioni.

7. Modifiche agli obblighi di pubblicità dei bilanci delle aziende speciali e delle istituzioni

Il comma 560 della Legge di Stabilità 2014 ha sostituito il comma 5-bis all'art. 114 del TUEL, eliminando per le aziende speciali e le istituzioni, fra l'altro, la previsione relativa all'assoggettamento al Patto di Stabilità e quella che assoggettava tali organismi ai divieti e alle limitazioni previste per gli Enti locali in materia di assunzioni di personale e di ricorso alle consulenze esterne. Anche in questo caso si tratta di un intervento volto a eliminare/modificare previsioni non più coerenti con il nuovo quadro normativo.

Il nuovo comma 5-bis prevede oggi solo l'obbligo per le aziende speciali e le istituzioni di iscriversi al Registro delle Imprese o al repertorio delle notizie economico-amministrative (R.E.A.) della C.C.I.A.A. territorialmente competente e di depositare i propri bilanci entro il 31 maggio di ciascun anno.

8. Abrogazione di alcune previsioni della c.d. "spending review" e dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010

Abrogazione ad opera del comma 562 della Legge di Stabilità 2014 dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 che prevedevano lo scioglimento o la privatizzazione entro il 31/12/2013 delle c.d. "società strumentali", cioè di quelle realtà che nel 2011 avevano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90% del volume complessivo dei ricavi. Sopravvivono invece, fra gli altri, i commi 7 e 8 dello stesso articolo, che sanciscono rispettivamente:

- la regola secondo la quale le pubbliche amministrazioni dall'01/01/2014 acquisiscono sul mercato tramite gara i beni e servizi strumentali alla propria attività;

- l'eccezione alla suddetta regola, secondo la quale a decorrere dalla stessa data l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società "in house", conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria [7].

Il legislatore pone così termine ad un dibattito durato almeno 6 mesi e che aveva portato alcune Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti (Campania, Liguria e Abruzzo) a considerare l'abrogato comma 8 dell'art. 4 della "spending review" come una norma speciale per le società "in house", mentre altre a ritenere (Lombardia e Puglia), anche a seguito della sentenza della Corte

Costituzionale n. 229 del 16/07/2013, che il principio sancito dal comma 8 poteva essere invocato solo nel caso di sussistenza di peculiari caratteristiche che non rendessero possibile all'Amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. Dunque, con l'abrogazione di buona parte dell'art. 4 della "spending review" le società strumentali "in house" degli enti locali tornano ad avere piena legittimità ed il nostro ordinamento interno si riallinea ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l'in house providing è un modello organizzativo a cui le Amministrazioni pubbliche possono legittimamente ricorrere.

Il comma 562 ha inoltre previsto anche l'abrogazione dell'art. 9 della "spending review", cioè di quella norma, già dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 236 del 17/07/2013, che aveva fortemente compresso l'autonomia organizzativa delle Regioni, delle Province e dei Comuni, imponendo la soppressione o l'accorpamento, ovvero, in ogni caso la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, degli enti, delle agenzie e degli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 15/8/2012, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, c. 2 let. p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città Metropolitane.

Un'altra importante novità è rappresentata dall'abrogazione ad opera del comma 561 della recente Legge di Stabilità dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010, cioè di quella norma che imponeva:

- ai Comuni con meno di 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le proprie società partecipate o di cederne le quote entro il 30/09/2013 (termine che però è stato di fatto ignorato dalla maggioranza dei Comuni interessati);
- ai Comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti di mantenere la partecipazione al massimo in una sola società.

9. La mobilità del personale fra società partecipate

I commi 563-569 della recente Legge di Stabilità reintroducono nel nostro ordinamento la possibilità di attivare processi di mobilità del personale fra società pubbliche, possibilità che era stata prevista originariamente dal D.L. 101/2013, per essere poi stralciata in sede di conversione. La previsione appare piuttosto utile, soprattutto in un contesto macroeconomico come quello attuale, nel quale è sicuramente preferibile ricollocare le risorse umane là dove vi sono maggiori necessità.

Pertanto, dal 1° gennaio scorso le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA indicate all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 o dai loro enti strumentali, possono accordarsi tra di loro per realizzare, anche senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio all'01/01/2014, in relazione ai propri fabbisogni.

I suddetti processi di mobilità:

- necessitano della previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dalla stessa applicato;
- devono essere attuati nel rispetto dell'ordinamento professionale;
- non possono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- non possono avvenire tra le società partecipate e gli enti pubblici soci delle stesse;
- non possono essere attuati dalle società quotate e dalle società dalle stesse controllate;
- devono garantire ai lavoratori i diritti previsti dal comma 1 e 3 dell'art. 2112 del Codice Civile.

Le PA che esercitano l'attività di controllo sulle società sono tenuti ad adottare atti d'indirizzo volti a favorire l'acquisizione di personale mediante le suddette procedure di mobilità ed evitare, quindi, che le società avvino nuove procedure di reclutamento di risorse umane. Gli atti d'indirizzo devono tener conto delle esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali.

Le società che rilevano eccedenze di personale o che presentino un'incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dalla stessa applicato. L'informativa deve individuare il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni devono essere comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le posizioni che vengono dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale, neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14 comma 7 del D.L. 95/2012.

La norma non prevede che la suddetta informativa debba essere comunicata dalla società anche all'ente controllante. Ciò tuttavia appare necessario, in quanto il comma 566 prevede che entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, l'ente controllante proceda alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero, presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Quindi, una volta che la società abbia rilevato eccedenze di personale ai sensi del 565, s'innesci un meccanismo che è sostanzialmente finalizzato a

ridurre il costo del personale nella singola società, sia tramite riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti, che per mezzo del trasferimento di parte di essi ad altre società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa PA.

Ai sensi del comma 567 la mobilità sopra illustrata, oltre che a poter essere legittimamente realizzata senza il consenso del lavoratore, può addirittura portare a forme di trasferimento dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della Regione ove ha sede la società interessata dalle eccedenze di personale, previa conclusione di accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per favorire la mobilità fra società controllate, è anche previsto che quelle interessate da eccedenze di personale possono farsi carico, per un periodo massimo di 3 anni, di una quota non superiore al 30% del trattamento economico del personale trasferito, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le eventuali somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive della società che accoglie i dipendenti in mobilità.

10. La cessione obbligatoria delle partecipazioni vietate

Il comma 569 della Legge di Stabilità 2014 interviene ponendo un limite al mantenimento delle partecipazioni vietate ai sensi dell'art. 3 comma 29 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Si ricorderà, infatti, che tale norma, tuttora in vigore, prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È invece sempre ammessa la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni che producono servizi di interesse generale (società di gestione di SPL a rilevanza economica) [8].

Entro il 31/12/2010 le Amministrazioni avrebbero dovuto cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. Ma tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile [9] come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. Quindi, entro tale termine gli Enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate, ma in molti casi non hanno ancora effettivamente ceduto tali partecipazioni, spesso non per inerzia, ma a causa della scarsa appetibilità di tali partecipazioni o del loro modico valore che rende antieconomica l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica [10].

Pertanto, il comma 569 della Legge di Stabilità recentemente approvata interviene per risolvere questa impasse, prevedendo che la cessione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente dovranno essere cedute ad evidenza pubblica entro il 30/04/2014, termine decorso il quale la partecipazione non alienata cesserà di avere ogni effetto. In tal caso, entro i 12 mesi successivi la società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile (in pratica, al valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici).

11. Proroga dei termini in materia di SPL

L'art. 13 del D.L. 150/2013 (c.d. "Milleproroghe") interviene prevedendo che, in deroga a quanto previsto dall'art. 34 comma 21 del D.L. 179/2012, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio, questo venga espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31/12/2014.

Inoltre, è stato previsto che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero, la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30/06/2014, comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31/12/2014. Le relative spese rimangono a carico dell'ente inadempiente.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31/12/2014.

Le suddette previsioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, alla gestione delle farmacie comunali.

[1] Sembra logico ritenere che per le società e le aziende speciali dovrà essere fatto riferimento al "risultato d'esercizio", mentre per le istituzioni al "saldo finanziario".

[2] Alcuni esempi chiariranno il meccanismo previsto dal comma 552 della Legge di Stabilità 2014.

Esempio con risultato medio del triennio 2011-2013 negativo:

risultato medio del triennio 2011-2013: -50.000

risultato 2014: -100.000, risultato 2015: -100.000, risultato 2016: -100.000

accantonamento 2015 (con riferimento al risultato del 2014): $[(-100.000) - (-50.000 \times 0,75)] = 62.500$
accantonamento 2016 (con riferimento al risultato del 2015): $[(-100.000) - (-50.000 \times 0,5)] = 75.000$
accantonamento 2017 (con riferimento al risultato del 2016): $[(-100.000) - (-50.000 \times 0,25)] = 87.500$

Esempio con risultato medio del triennio 2011-2013 positivo:

risultato medio del triennio 2011-2013: +50.000

risultato 2014: -100.000, risultato 2015: -100.000, risultato 2016: -100.000

accantonamento 2015 (con riferimento al risultato del 2014): $-(-100.000 \times 25\%) = 25.000$

accantonamento 2016 (con riferimento al risultato del 2015): $-(-100.000 \times 50\%) = 50.000$

accantonamento 2017 (con riferimento al risultato del 2016): $-(-100.000 \times 75\%) = 75.000$

[3] Per l'anno 2017 il periodo di osservazione sarà quindi quello compreso fra il 2012 ed il 2016.

[4] Si ricorda che nel corso del tempo l'art. 18 comma 2-bis, nella parte in cui definisce le società pubbliche che ricadono nell'ambito applicativo della norma (parte che è stata riproposta tale e quale dal comma 557 della Legge di Stabilità 2014), è stato oggetto di interpretazioni diverse da parte della magistratura contabile. Nel 2012 si è tuttavia consolidata un'interpretazione che tende a circoscrivere l'applicazione della norma alle sole società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 311/2004. Nel parere n. 7 del 10/01/2012, n. 219 del 15/05/2012 e n. 260 del 29/05/2012 la Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, ha affermato che l'inclusione di una società nel conto economico consolidato della P.A. è il prerequisito necessario affinché una società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolare di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara o una società che svolga funzioni volte a soddisfare esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero, una società che svolga attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, sia tenuta ad osservare i divieti o le limitazioni alle assunzioni del personale previste per l'Amministrazione pubblica della stessa.

Si ricorda che l'elenco ISTAT non comprende la generica categoria della "società pubbliche", ma individua nominativamente solo alcune realtà. Tale elenco, inoltre, nel corso del tempo ha perso la sua funzione di mera lista statistica, per acquisire invece il ruolo di lista a cui il legislatore sempre più spesso riconnette situazioni giuridiche anche pregiudizievoli per i soggetti che vi sono iscritti. Pertanto, si concorda con quanti sostengono che, in conformità al principio di certezza del diritto, è necessario attenersi a un'interpretazione restrittiva di tale elenco, abbandonando la tesi, sostenuta per esempio dalla Sez. Reg. di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti (parere n. 12 del 21/03/2011), seconda la quale l'elenco ISTAT avrebbe solo un valore ricognitivo e non costitutivo dei requisiti che determinano l'inclusione di un soggetto nel settore delle "Amministrazioni pubbliche".

[5] L'art. 1 comma 558 let. a) della Legge di Stabilità 2014 ha previsto che ai fini del computo della percentuale del 50% si calcolano anche le spese sostenute dalle aziende speciali e dalle istituzioni, oltre che dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di SPL senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pa a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

[6] Per il 2014 il limite del 40% è stato elevato al 50% dall'art. 9 comma 7 del D.L. 102/2013 per gli Enti locali in sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 118/2011.

[7] Si ricorda che la consolidata giurisprudenza comunitaria prevede che, affinché il rapporto fra la società e l'Amministrazione pubblica possa definirsi del tipo "in house providing", devono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. il capitale sociale deve essere interamente posseduto da enti pubblici;
2. la società deve svolgere l'attività prevalente con i soci pubblici;
3. la società deve essere soggetta al "controllo analogo" da parte degli enti pubblici soci, cioè ad un controllo analogo a quello che gli stessi svolgono sui propri Servizi interni.

[8] Relativamente al concetto di servizi di interesse generale la Corte Costituzionale nella sentenza 325/2010 (par. 6.1) ha chiarito che:

- in ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG);
- in base alle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo", come riconosciuto già dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004.

[9] Secondo la Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia (deliberazione n. 48 del 8/7/2008):

"... le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei

soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica.”

[10] La procedura di cessione delle partecipazioni vietate in molti casi si presenta come un vero e proprio percorso ad ostacoli. In questa sede ci si limita ad evidenziare i seguenti profili di criticità, che devono essere tenuti in debita considerazione dagli addetti ai lavori:

- presenza nello Statuto della società di clausole di intransferibilità, prelazione e/o gradimento;
- obblighi specifici previsti in eventuali patti parasociali;
- difficoltà nella stima del valore a base d’asta della partecipazione;
- rischio di diffusione di informazioni riservate.

Oltre quanto già evidenziato nella parte dedicata alle partecipate, il Revisore esorta nuovamente l’ente di dotarsi di procedure di controllo atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o municipalizzate ,al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e, soprattutto di investimento delle stesse. L’assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, deve avvenire con le stesse modalità e criteri nel rispetto delle norme sulle procedure nelle amministrazioni pubbliche , con il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Le società obbligate devono dotarsi di regolamenti in attuazione.

L’Ente è tenuto , nell’ambito del c.d. “controllo analogo”, a porre in essere un’attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società in questione, tale da indirizzare le stesse verso la realizzazione di una politica di contenimento della spesa del personale.

Si invita nuovamente al rispetto puntuale e preciso della normativa in tema di partecipate.

Amministrazione aperta-Obbligo pubblicazione atti.

Il Revisore ricorda sempre l’obbligatorietà di pubblicazione degli atti ed invita tutti i responsabili a prestare la massima attenzione nella puntuale e precisa applicazione della normativa onde evitare le pesanti sanzioni per l’omissione della pubblicazione (diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico

PRINCIPI DI BILANCIO ART. 162 del TUEL

Il Revisore ricorda l’importanza dei principi di bilancio di cui all’art. 162 del TUEL ed invita pertanto al rispetto tassativo di quanto previsto nello stesso.

Per tutto quanto sopra ricordato, si invitano gli uffici e l’amministrazione ad adeguarsi ed a rispettare tali norme onde evitare le conseguenze di legge previste.

Per tutto quanto sopra ricordato, si invitano gli uffici e l’amministrazione ad adeguarsi ed a rispettare tali norme onde evitare le conseguenze di legge previste.

CONCLUSIONI

L'ORGANO DI REVISIONE

Tenuto conto di tutto quanto esposto, si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 2013 limitatamente ai risultati della gestione finanziaria mentre riguardo al conto del patrimonio, in considerazione dei rilievi esposti, non si è in grado di attestarne la completezza e l'attendibilità. Si invita altresì gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione.

L'ORGANO DI REVISIONE
Carlo Ruffini